




# CANALE SOVRANISTA

L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE SU YOUTUBE



## L'illegittimità dei DPCM di Conte spiegata nella sentenza del Giudice di Pace di Frosinone

🕒 24 Novembre 2020 👤 Canale Sovranista ➡ Attualità, Costituzione 💬 0

### CERCA NEL SITO

CERCA ...


### TELEGRAM



**CONTRO LA CENSURA,  
SEGUICI SUL  
CANALE TELEGRAM**

### PAGINA FACEBOOK

### PROFILO TWITTER



Tweet di @https://twitter.com/ItaliaNewsY

T

**CANALE SOVRANISTA SUI  
SOCIAL NETWORK****ARCHIVI**

Seleziona il mese ▼

Anche se è passato qualche mese, vale la pena riportare la sentenza del giudice di Pace di Frosinone, nella quale vengono **demoliti** i DPCM di Conte e l'intero impianto su cui si regge.

Con questo articolo si intende rendere agevole il testo anche ai non addetti ai lavori, mettendo puntualmente tutte le fonti citate nella sentenza, qui il **documento originale** a firma dell'avv.

**Emilio Manganiello.**

EMILIO MANGANIELLO (Giudice di pace)



Ecco una sintesi dei punti chiave:

1) Nessuna fonte di rango costituzionale o ordinaria consente al governo di dichiarare lo **stato di emergenza sanitario**.

2) Il governo non poteva auto-delegarsi a fare DPCM, in violazione dell'art 76 della Cost.

3) Il **lockdown** è una violazione della **libertà individuale** (art 13 Cost), che non va confusa con i limiti alla **libertà di circolazione** (art 16 Cost).

4) In entrambi i casi, per limitare libertà personale e di circolazione, **NON si poteva agire con atti amministrativi di nessun tipo.**

5) Le misure previste dai **DPCM** sono **illegittime**, ma non si possono disapplicare a livello nazionale dato che non si può andare in Corte Costituzionale per atti amministrativi.

6) Infine, **la Cina non è un modello da seguire**, con buona pace dei "facciamo come", i metodi delle dittature vanno lasciati alle dittature.

Fatta questa breve premessa, per capire com'è strutturata la sentenza, ecco il testo integrale.

---

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso tempestivamente depositato e successivamente notificato il ricorrente si opponeva all'atto di cui all'oggetto, con il quale ha ricevuto la contestazione della violazione del divieto di spostarsi in conseguenza della emergenza sanitaria ai sensi del DPCM non specificato.

L'Ente opposto non si costituiva e la causa veniva decisa come da separato dispositivo, letto in

udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

## A) SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 95 E 78 COST. E DEI CONSEGUENTI DPCM.

Con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in **G.U. Serie generale n. 26 del 1.2.2020**, ha dichiarato lo **stato di emergenza nazionale** in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili

1-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 26

Considerata la necessità di supportare l'attività in corso da parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di controllo alle frontiere aeree e terrestri;

Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute ha rappresentato la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con il Ministero della salute;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, e dall'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Delibera:

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

2) Per l'attuazione degli interventi di cui dell'articolo 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3) Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2020

*Il Presidente del Consiglio  
dei ministri  
CONTE*

*ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del **decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1**, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente*

*provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*

*2) per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) ...*

Se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra citata si potrà notare che **non si rinviene alcun riferimento** a situazioni di "rischio sanitario" da, addirittura, "agenti virali".

Infatti, l'**articolo 7, comma 1, lettera c)**, del **D.Lgs. n. 1/18** stabilisce che gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono:

*... c) emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.*

#### **Art. 7**

##### **Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)**

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
- c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

Sono le calamità naturali, cioè terremoti; valanghe; alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti dall'attività dell'uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altri. **Ma nulla delle fattispecie di cui all'articolo 7,**

**comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 1/18 è riconducibile al “rischio sanitario”.**

A ciò è doveroso aggiungere che i nostri **Padri Costituenti** hanno previsto nella Costituzione della Repubblica **una sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari** ed è quella prevista e regolata dall'**articolo 78** e dall'**articolo 87** relativa alla dichiarazione dello **stato di guerra**.

Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.Lgs. n. 1/18.

In conseguenza, **la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima**, perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto **nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario**.

Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo stato di emergenza sono soggetti al principio di legalità, **la delibera del C.d.M. del 31.1.2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.M. in violazione degli (NDR – articoli) 95 e 78** che non

prevedono il potere del C.d.M. della Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

Da ciò consegue **la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti**, come il DPCM invocato dal verbale qui opposto, con conseguente dovere del Giudice di pace, quale Giudice ordinario, di **disapplicare** la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria ed il DPCM attuativo ai sensi dell'**art. 5** della **legge n. 2248 del 1865** All. E.

## ALLEGATO E.

## LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

Art. 1. I Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono aboliti, e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, ed all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge.

Art. 2. Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.

Art. 3. Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni o le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei Consigli amministrativi che per diversi casi siano dalla legge stabiliti.

Contro tali decreti che saranno iscritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative.

Art. 4. Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

L'atto amministrativo non potrà essere riveduto o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.

Art. 5. In questo come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.

Allegato "E" - contenzioso amministrativo

2. Inoltre, **deve ritenersi condivisibile autorevole dottrina costituzionale (S. Cassese)** secondo cui la previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri **sia contraria alla Costituzione.**

EMERGENZA  
CORONAVIRUS

Paolo Armaroli

14 Apr 2020 07:36 CEST

## Cassese: "La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono legittimi"

Intervista al giudice emerito della Corte costituzionale: "Da palazzo Chigi continuano ad arrivare norme incomprensibili, scritte male, contraddittorie, piene di rinvii ad altre norme"



**FONTE: [ildubbio.news](#) - intervista a Sabino Cassese ex-giudice della Corte Costituzionale**

In particolare, non appare meritevole di accoglimento la tesi di chi invoca la legittimità di tali previsioni in virtù del rinvio a tali atti amministrativi, i DPCM, da parte di decreti-legge, che avendo natura di atti aventi forza di legge equiparerebbero alla fonte legislativa i DPCM evitandone in tal guisa (*NDR - modo*) la loro nullità e la conseguente disapplicazione da parte del Giudice Ordinario.

Ed in effetti, l'ultimo DPCM emanato il 26.4.2020, deriverebbe la sua efficacia dal **Decreto-legge n. 19, del 25.3.2020**, così come gli atti amministrativi della Regione Lazio. Tale tesi, peraltro, è inapplicabile al DPCM oggetto del caso qui giudicato, essendo antecedente al 26.4.2020.

In ogni caso, la **funzione legislativa delegata** è disciplinata dall'**articolo 76 Cost.**, il quale, nel prevedere

*“l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi”*

**impedisce, anche alla legge di conversione di decreti legge la possibilità di delegare la funzione di porre norme generali astratte ad altri organi diversi dal Governo**, inteso nella sua composizione collegiale, e quindi con divieto per il solo Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di legge.

In conclusione, **solo un decreto legislativo, emanato in stretta osservanza di una legge delega, può contenere norme aventi forza di legge, ma giammai un atto amministrativo**, come le Ordinanze sindacali o regionali od il DPCM, **ancorché emanati sulla base di una delega concessa da un decreto-legge tempestivamente convertito in legge**. Da ciò discende la illegittimità delle disposizioni del DPCM del 26.4.2020, in **G.U del 27.4.2020, n. 108**.

**B) SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL DPCM PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 COST.**

In ogni caso, in via assorbente, deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del **DPCM del 9.3.2020**, invocato dal verbale opposto, ove prevede che

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale (...)

MODULARIO  
P.C.M. - 198



Mod. 251

## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

### ART. 1

#### *(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell'articolo 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:
 

"d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;"

### ART. 2

#### *(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto.

*[Handwritten signature]*

e del rinviato **DPCM del 8.3.2020**, ove stabilisce che

**ART. 1**

*(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.)*

*1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus" COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:*

*a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. (...)*



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

DECRETA:

### ART. 1

*(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

2

Tale disposizione, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, **configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare.**

Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico penalistico, l'obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale che viene

irrogata dal Giudice di pace penale per alcuni reati. Sicuramente nella giurisprudenza è **indiscusso che l'obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale.**

Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una misura restrittiva della libertà personale **ben più lievi** dell'obbligo di permanenza domiciliare come ad esempio, il **“prelievo ematico”** (Sentenza **n. 238 del 1996**).

Anche l'accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale e dichiarazione d'illegittimità costituzionale della disciplina legislativa che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura poi introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte costituzionale: Infatti, **l'art. 13 Cost., stabilisce che le misure restrittive della personale possono essere adottate solo su motivato atto dell'autorità giudiziaria.**

### Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [111<sup>6,7</sup>] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [25<sup>3</sup>].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [27<sup>3</sup>].

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Pertanto, **neppure una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l'obbligo della permanenza domiciliare**, direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore, anziché dall'autorità giudiziaria con atto motivato, senza violare il ricordato **art. 13 Cost.**

Peraltro, nella fattispecie, **poiché trattasi di DPCM, cioè di un atto amministrativo, questo Giudice non deve rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale**, ma deve procedere al disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo per violazione di legge.

Infine, non può neppure condividersi l'estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della

conformità a costituzione dell'obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il **DPCM** sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex **art. 16 Cost.** e non della libertà personale.

#### Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [120<sup>1</sup>, XIII<sup>2</sup>].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [35<sup>4</sup>].

Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale **la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi**, come ad esempio, l'affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte che sarebbero infette, ma **giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare** (Corte Cost., **n. 68 del 1964**).

In sostanza **la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale**: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi; **quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi**,

**ma le persone allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale.**

Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale, perché, nell'ordinamento giuridico italiano, **l'ordine di rimanere nella propria abitazione non può essere imposto dal legislatore, ma solo dall'Autorità giudiziaria con atto motivato.**

Del resto, tali illegittime misure di sanità pubblica sono state recepite dal DPCM sul modello di quelle adottate in Stati non democratici, come la **Cina**, che hanno un ordinamento costituzionale autoritario giuridicamente **incompatibile con il nostro ordinamento costituzionale, fondate su garanzie individuali inviolabili**, ignote agli ordinamenti autoritari ed agli esperti sanitari di quei paese e del nostro, in quanto non competenti in diritto costituzionale.

In conclusione **deve affermarsi la illegittimità del DPCM invocato dal verbale qui opposto per violazione dell'art. 13 Cost.**, con conseguente dovere del Giudice di pace, quale

Giudice ordinario, di disapplicare tale DPCM ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.

La novità della controversia e la mancata costituzione dell'Ente opposto giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M. (*NDR – per questi motivi*)

Il Giudice di pace,

visto l'art. 23 della **L. 689/1981**, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto opposto con compensazione delle spese.

Così deciso in Frosinone, il 15 luglio 2020.

---

## **L'ARTICOLO 13 SECONDO I COSTITUENTI**

Il testo della sentenza finisce così, un'ultima considerazione con un focus sull'articolo 13.

Ecco un **estratto del discorso** fatto dal presidente dell'assemblea costituente, **Meuccio Ruini**, il 12 marzo 1947.

## Dati personali e incarichi nella Costituente

### **RUINI Meuccio**

REGGIO NELL'EMILIA, 14 dicembre 1877 - 6 marzo 1970

Laurea in giurisprudenza e filosofia; avvocato

**Eletto nel collegio** nel Collegio Unico Nazionale

**Proclamato** il 18 giugno 1946

**Elezione convalidata** il 25 luglio 1946

**Iscritto al gruppo parlamentare:** MISTO dal 15 luglio 1946 al 31 gennaio 1948



**FONTE:** [Archivio Camera](#) – I costituenti

*« Per quanto riguarda l'inviolabilità della persona e del domicilio, gli arresti, i fermi, le perquisizioni domiciliari, che nel regime tirannico erano così frequenti, **abbiamo stabilito che vi deve essere una norma precisa di legge ed una decisione motivata del magistrato.***

*Nei casi di assoluta urgenza non si può vietare — per la stessa difesa della vita e degli averi dei cittadini — che intervenga l'autorità di pubblica sicurezza. **Si è voluto evitare** che la polizia faccia una perquisizione e poi non ne parli più; trattenga uno per ventiquattro o per quarantotto ore in guardiola, in carcere, e poi lo lasci libero senza dir nulla.*

*Si è stabilito che, qualunque cosa possa fare, per assoluta necessità, nei casi ammessi dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza debba **riferire immediatamente al magistrato, e ciò — si noti — per ogni e qualunque restrizione di libertà***

*personale e domiciliare; ed anche se il rilascio è avvenuto prima che scada il termine dell'obbligo di comunicazione al magistrato stesso.*

*È un principio che non trova **riscontro** in alcun'altra Costituzione. »*

Stiamo tornando molto indietro, ma la differenza rispetto al passato è che abbiamo la possibilità di fermare tutto questo per vie legali.

Come detto, siamo palesemente di fronte alla **soppressione** di diritti costituzionalmente garantiti, un fatto punito niente meno che... dalla **Legge Scelba!**

Art. 1.

(Riorganizzazione del disciolto partito fascista)

Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

E inoltre ricordiamo la rubrica del codice penale “delitti contro la personalità dello Stato” che all'**articolo 287** punisce l'**usurpazione del potere politico**.

Dispositivo	Spiegazione	Consulenza
<h2>Dispositivo dell'art. 287 Codice Penale 2020</h2> <p>Fonti → Codice Penale 2020 → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato → Capo II - Dei delitti contro la personalità interna dello stato</p> <p>Chiunque <u>usurpa</u> un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni<sup>(1)</sup>.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un <u>alto comando militare</u>.</p> <p>Se il fatto è commesso in tempo di guerra [310], il colpevole è punito con l'ergastolo [313] ed è punito con l'ergastolo [la morte] se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari<sup>(2)</sup>.</p>		

Molti avvocati stanno già dando battaglia, nei prossimi mesi ne vedremo delle belle.

	ASSEMBLEA COSTITUENTE	CONTE	COSTITUZIONE
DPCM	EMILIO MANGANIELLO	FROSINONE	
GAZZETTA UFFICIALE	GIUDICE DI PACE	GIUSEPPE CONTE	
LIBERTÀ	LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE	LIBERTÀ INDIVIDUALE	
MEUCCIO RUINI	SENTENZA	STATO DI EMERGENZA	



### « PREVIOUS

La verità  
sull'emissione di  
moneta, per bocca  
delle banche centrali

## Lascia un commento

[Facebook Comments](#) [Disqus Comments](#) [Default Comments](#)

Copyright © 2020 | WordPress Theme by MH Themes

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario